



COMUNE DI FORESTO SPARSO

POLIZIA LOCALE

Honeste vivere - Alterum non ledere - Suum cuique tribuere

Via Roma 59 - 24060 Foresto Sparso - Bergamo

Tel 035/930028-Fax-035/920896

Cellulare 0348/6617763 - / - 348/2649344

e mail:pm@comune.forestosparso.bg.it

Ordinanza n. 670

NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROPRIETARI DEI TERRENI PRIVATI INCOLTI E/O INFESTATI DA PIANTE DI AMBROSIA - INTERVENTI DI SFALCIO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in questi ultimi anni il numero dei soggetti che sviluppano allergie dal polline di Ambrosia è stato in continua crescita ed attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti (sintomi nasali, sintomi oculari e sintomi respiratori) che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

CONSIDERATO CHE:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra Agosto e Settembre producendo grandi quantità di polline;
- siti preferenziali dell'Ambrosia nell'ambito urbano sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, i fossi ed in genere tutte le aree abbandonate e semiabbandonate;

RILEVATO CHE l'incuria delle sopraccitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta di cui trattasi;

DATO ATTO che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

RITENUTO di dover disporre in tempo utile misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche provocate dal polline dell'Ambrosia;

RITENUTO pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con i mesi di Settembre ed Ottobre;

VISTO l'art. 32, comma 3°, della Legge 23.12.1978, n. 833 con successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 12, comma 1°, della Legge Regionale 26.10.1981, n. 64 con successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Edilizio comunale e il Locale Regolamento d'Igiene;

VISTA l'ordinanza della Regione Lombardia nr. 25522 del 29.03.1999;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze sindacali;

ORDINA

Ai *proprietari di terreni incolti* ubicati all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze di esso, ai *conduttori di orti urbani* ed ai *proprietari di aree adibite a giardino*, ai *responsabili di cantieri edili* aperti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza **di eseguire tra Giugno e Settembre** dei periodici interventi

di manutenzione e pulizia delle aree di loro proprietà/conduzione ed al successivo mantenimento delle stesse in condizioni di decoro e salubrità, con previsione di sfalci obbligatori nei seguenti periodi:

- **1° sfalcio: terza decade di Giugno**
- **2° sfalcio: terza decade di Luglio**
- **3° sfalcio: seconda decade di Agosto.**
- **Inoltre in caso di ravvisata necessità un ulteriore 4° sfalcio entro la prima decade di Settembre.**

I N V I T A

- La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba infestante negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- I proprietari di aree adibite a coltivazione di graminacee e/o altre specie di essenze arboree che favoriscono la proliferazione dell'Ambrosia a provvedere immediatamente al termine della loro coltivazione all'aratura di dette aree o a qualsiasi altro provvedimento atto ad eliminare l'insistenza della pianta sul territorio;

A V V E R T E

Che chiunque violi le presenti disposizioni e pertanto non effettuerà i tagli previsti sarà punito con la sanzione amministrativa di **Euro 206,58**.

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno, si provvederà ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

D I S P O N E

La trasmissione di copia del presente atto a

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - Dipartimento di Bergamo.
- Stazione dei Carabinieri di Sarnico.

Copia della presente viene altresì resa nota con l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e negli spazi preposti alle pubbliche affissioni all'interno del territorio comunale.

La Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico comunale e gli Uffici dell'A.R.P.A., ognuno per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale 17/06/2009



IL SINDACO

[Handwritten signature]